



COMUNE DI FICARAZZI
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.82 DEL 17/09/2025

OGGETTO:	COMPOSIZIONE BONARIA MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA SINISTRO STRADALE - DANNEGGIATO SIG. SEBASTIANO RANDAZZO. AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE SETTORE I AMMINISTRATIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ATTO DI TRANSAZIONE.
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciassette, del mese di settembre alle ore 13:32, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza, ai sensi della Deliberazione di CC. n. 40 del 26/10/2022, ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o videoconferenza. Approvazione...

Presiede l'adunanza l'**Avv. Giovanni Giallombardo** nella sua qualità di **Sindaco** - e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Nr.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Giallombardo Giovanni	Sindaco	Presente in Videoconferenza
2	Saverino Biagio	Assessore	Presente in Videoconferenza
3	Domino Pietro	Assessore Anziano	Assente
4	Cuccio Sergio Domenico	Vicesindaco	Presente
5	Lanza Giuseppe	Assessore	Assente
6	Blando Marilyn	Assessore	Presente

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Manta Adriana**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta allegata.

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/10/2022.

Applicata la richiamata disciplina normativa alla presente riunione di Giunta e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- Sindaco Giovanni Giallombardo collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Biagio Saverino collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Sergio Domenico Cuccio in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Marilyn Blando in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Il Segretario Comunale in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea della proposta all'ordine del giorno.

Con voti unanimi favorevoli espressi singolarmente in forma palese;

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale proveniente Settore I Amministrativo/ avente per oggetto COMPOSIZIONE BONARIA MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA SINISTRO STRADALE - DANNEGGIATO SIG. SEBASTIANO RANDAZZO. AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE SETTORE I AMMINISTRATIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ATTO DI TRANSAZIONE.
2. **Di dichiarare**, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.



COMUNE DI FICARAZZI
Città Metropolitana di Palermo
Settore I Amministrativo/
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA COMUNALE
N. 95 DEL 17/09/2025

OGGETTO:	COMPOSIZIONE BONARIA MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA SINISTRO STRADALE - DANNEGGIATO SIG. SEBASTIANO RANDAZZO. AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE SETTORE I AMMINISTRATIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ATTO DI TRANSAZIONE.
-----------------	---

Responsabile EQ
Settore I - Amministrativo
Sottopone alla Giunta Comunale
la seguente proposta di Deliberazione

Si dà atto di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno

Premesso

- che in data 23/04/2024, prot. n. 7082, perveniva all'Ente formale atto di diffida e costituzione in mora unitamente ad invito alla negoziazione assistita, con il quale il sig. Sebastiano Randazzo, per il tramite del suo legale Avv. Giampaolo Spagnuoli, chiedeva il risarcimento dei danni subiti dall'autoveicolo di sua proprietà, in conseguenza del sinistro occorsogli in data 26/02/2023, in Ficcarazzi – all'altezza dell'incrocio di via Meli – Corso Umberto I - allorquando il mezzo finiva con la ruota dentro un tombino ivi collocato e privo della copertura in ghisa, per un importo di spese vive pari ad € 333,00, come da

fattura n. 47 del 13/03/2023 allegata e con riserva di ulteriormente definire la quantificazione dei danni subiti.

- Che i rituali accertamenti d'ufficio confermavano la dinamica del sinistro, come denunciata dal sig. Randazzo, evidenziando, altresì, che il sinistro *de quo* rientrerebbe nell'alveo della nota e annosa problematica legata all'incrocio di via Meli, ove, *“in conseguenza di forti piogge, si verifica la non tenuta del tombino stradale ivi collocato e ove confluiscono le acque reflue non solo del Comune di Ficarazzi, ma anche del Comune di Villabate e di quello di Misilmeri”*.

- che, nelle more delle superiori verifiche, in data 15 gennaio 2025, prot. n. 807, perveniva a cura del sig. Randazzo e ad integrazione e supporto della propria richiesta risarcitoria copia del rapporto di intervento in soccorso della Legione dei Carabinieri – Compagnia di Bagheria – che ulteriormente confermava la dinamica del sinistro di che trattasi.

- Che, infine, in data 18 luglio 2025, prot. n. 12490 veniva notificato ricorso ex artt. 281 decies e 316 c.p.c., con il quale il sig. Randazzo Sebastiano citava in giudizio l'Ente al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese.

Rilevato che

- questo Responsabile, considerato un potenziale esito sfavorevole dell'eventuale giudizio e le spese necessarie per il conferimento dell'incarico di difesa legale dell'Ente e atteso l'importo ridotto della richiesta risarcitoria, ha ritenuto favorevolmente valutabile la composizione bonaria della vicenda di che trattasi;
- che, conseguentemente, con nota prot. n. 13674 del 08/08/2025 ha formulato proposta transattiva, offrendo al sig. Sebastiano Randazzo il pagamento, entro giorni 30 dalla eventuale accettazione, della complessiva somma omnia di € 300,00 a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa derivante dal sinistro *de quo*, atteso che ciò comporterebbe un risparmio per l'Ente, soprattutto ove si considerino gli esiti degli accertamenti esperiti, le circostanze tutte dell'accadimento e gli orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità in fattispecie consimili.

Preso atto che con nota acquisita al prot. 14836 del 08/09/2025, il sig. Sebastiano Randazzo, per il tramite del proprio legale, ha comunicato l'accettazione della superiore proposta come sopra formulata, fornendo all'uopo le coordinate bancarie ove effettuare il bonifico della somma concordata e anticipando che, conseguentemente, con l'avvenuto pagamento il giudizio introitato sarebbe stato abbandonato.

Osservato che tale proposta mette al riparo l'Ente dalla naturale alea di un probabile giudizio e dal pressoché concreto rischio di soccombenza e condanna, con aggravio di spese per il Comune.

Stimata presente, nella fattispecie, la *res dubia* e ritenuta l'economicità della transazione che implica un esborso inferiore all'eventuale conferimento dell'incarico legale per la costituzione in giudizio.

Considerato che la composizione della controversia mediante accordo transattivo, ossia attraverso reciproche concessioni costituisce soluzione conforme all'interesse pubblico in quanto:

- evita all'Ente di dover affrontare un giudizio di merito e di dover sopportare le spese vive e le spese di assistenza legale connesse all'instaurazione di un contenzioso;
- elimina il rischio di una possibile soccombenza giudiziale del Comune e di condanna a un risarcimento superiore all'importo quantificato.

Visto quanto disposto dall'art. 1956 c.c. che definisce la transazione come *“il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può sorgere tra loro”*.

Rilevato che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa, con cui le parti compongono un potenziale conflitto, disponendo dei propri diritti, per prevenire le conseguenze negative di un eventuale contenzioso.

Dato atto degli orientamenti della Corte dei Conti ai sensi dei quali:

- uno degli elementi che l'Ente deve considerare è *la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio...relativa...valutata in relazione alle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali* (Corte dei conti Lombardia - Delibera 806/2010);
- *la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa.....Uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali... - inoltre, come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni.... I limiti del ricorso alla transazione da parte degli Enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica Amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli Enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'Ente...”*

DATO ATTO che, per le motivazioni sopra spiegate, nel caso di specie ricorrono i presupposti giuridici previsti dal citato art. 1965 del codice civile (res dubbia, reciprocità delle concessioni e la finalità di

dirimere una lite potenziale o esistente) e le condizioni indicate dalla richiamata giurisprudenza contabile in materia.

RICHIAMATO, inoltre, l'unanime orientamento della Corte dei Conti secondo cui *“l'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e, dunque, alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi”* (Cfr. Corte Conti, Sezione Puglia, delibera n. 80 del 2017, Sezione Sicilia, delibera n.164 del 2016, Sezione Umbria, delibera n. 123 del 2015, Sezione Piemonte, delibere n. 383 del 2013 e n. 20 del 2015, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011).

RILEVATO che l'approvazione dell'accordo transattivo *de quo* rientra nella competenza della Giunta Comunale, atteso che sono ascrivibili, sempre per consolidata giurisprudenza contabile, alla competenza consiliare solo le proposte di transazione riferite a:

- passività che possono generare un debito fuori bilancio nei casi previsti dalle lettere a), d) ed e) dell'art. 194, co. 1 del TUEL;
- accordi che comportano variazioni di bilancio;
- accordi che comportano l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art.42, co. 2, lett. i) del TUEL);
- accordi che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permuta (art. 42, co. 2, lett. l) del TUEL).

VISTO l'art. 32 del vigente Statuto dell'Ente che statuisce sia la Giunta organo competente ad autorizzare il Sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari, approva transazioni e rinunce;

RITENUTO, pertanto, che è interesse dell'Ente, attraverso reciproche concessioni con l'altra parte, transigere definitivamente ogni spettanza, onde evitare l'insorgere di un contenzioso e più gravose conseguenze economiche, a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto o pretesa potesse derivare dai fatti e/o i rapporti in questione.

VISTO lo schema di accordo transattivo, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore I – Amministrativo e dal Responsabile del Settore II - Finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile.

Visti:

1. il D.lgs. 267/2000;
2. lo Statuto Comunale
3. il vigente Ordinamento regionale degli Enti Locali

PROPONE

4. **Di approvare** le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. **Di approvare** per le motivazioni in premessa esplicitate, la definizione transattiva della controversia secondo le modalità di cui alla nota prot. n. 13674 del 8 agosto 2025, vale a dire disponendo di corrispondere in favore del sig. Sebastiano Randazzo, <<< OMISSIS >>> la somma complessiva omnia di € 300,00 a titolo di ristoro del danno subito, a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa economica diretta e indiretta, presente e futura da questi vantata per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale in narrativa, da effettuare entro gg. 30 dalla accettazione della proposta transattiva avvenuta in data 8 settembre 2025
6. **Di approvare** lo schema di accordo transattivo che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
7. **Di autorizzare** il Responsabile del Settore I - Amministrativo a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Ente, la scrittura privata di transazione.
8. **Di demandare** al Responsabile Settore l'adozione di tutti gli atti consequenziali inerenti il presente atto, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo.
9. **Di pubblicare** la presente deliberazione all'Albo pretorio on-line e nella pertinente sezione "Amministrazione trasparente" del Comune, ai sensi dell'art.15, cc.1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 e del GDPR, Reg. UE 679/2016 in materia di tutela dei dati personali.
10. **Di dichiarare** la successiva deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di porre in essere con celerità gli adempimenti connessi, per rispettare il termine di pagamento

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO	L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Giovanni Giallombardo Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	 F.to Sig. Sergio Domenico Cuccio	 Dott.ssa Manta Adriana Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manta Adriana 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/09/2025 -ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)

X Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manta Adriana 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*